

La circoscrizione mandamentale serve a regolare non pochi servizi; essa è di norma pel servizio delle esattorie, per le operazioni di leva, e per l'applicazione di alcune imposte.

Ora dovendosi per effetto di questa legge modificare profondamente l'attuale circoscrizione mandamentale, sarà uno dei pochi benefici da essa portati, quello di permettere di ridurre la aliquota delle spese così dette mandamentali, ripartendole, sia sopra un numero maggiore di Comuni, sia sopra una popolazione più numerosa.

Certo non si potrà per l'attuale quinquennio pensare a ritornare sui contratti in corso pel servizio delle esattorie. Ma un vantaggio delle nuove circoscrizioni, io penso, sarà quello che in seguito si potrà avere una diminuzione sugli aggi che attualmente i contribuenti debbono pagare agli esattori per la percezione delle imposte.

Quindi a me pare che sarebbe nell'interesse delle popolazioni lo stabilire precisamente in questo disegno di legge, che le nuove circoscrizioni mandamentali, in quel momento che sarà determinato dal potere esecutivo, debbano produrre i loro effetti tanto amministrativamente che finanziariamente.

Davanti a questa Camera son venuti più volte dei disegni di legge, i quali avevano appunto per iscopo di staccare un Comune da un mandamento, per annetterlo ad un altro; e si è avuto sempre cura di inserirvi una disposizione precisa, con cui si dichiarava che il cambiamento di circoscrizione avrebbe prodotto i suoi effetti, tanto rispetto alla circoscrizione giudiziaria, quanto rispetto a quella amministrativa.

Il Ministero, nel disegno di legge che ora discutiamo, non aveva fatto alcuna proposta per regolare le conseguenze di questo cambiamento delle circoscrizioni mandamentali; però la Commissione ha proposto, ed il ministro pare abbia accettato questo articolo 13, il quale verrebbe a dare una soluzione a questa difficoltà; ma, a parer mio, la darebbe in un senso inverso a quello che dovrebbe essere pel vantaggio delle popolazioni.

Io non ho proposto e non propongo, per ora, nessun emendamento all'articolo 13; ma attendo dalla cortesia della Commissione o del ministro qualche schiarimento sugli intendimenti che li hanno guidati a proporre quest'articolo.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Buttini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Buttini. A nome della Giunta generale del bi-

lancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge sul rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1888-89.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla circoscrizione giudiziaria.

Presidente. L'onorevole Andolfato ha facoltà di svolgere la seguente aggiunta, da lui proposta:

“ *Dopo le parole “ saranno attuate ” aggiungere “ nell'ambito della Provincia. ”* ”

Andolfato. L'articolo 13 proposto dalla Commissione suona così:

“ *Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria autorizzate dalla presente legge saranno attuate senza pregiudizio delle esistenti circoscrizioni amministrative ed elettorali. ”* ”

Il mio emendamento consiste nello aggiungere dopo la parola *attuate* le altre: *nell'ambito della Provincia.*

Lo scopo di tale emendamento è chiaro, evidente.

Difatti, l'articolo 1º che abbiamo votato, dà facoltà al Governo di modificare le circoscrizioni giudiziarie in corrispondenza alla riduzione del numero delle preture.

Niun dubbio che per il tenore di carattere generale di questo articolo il Governo non sia vincolato a rattenere le modificazioni operando entro i confini della Provincia.

Ora, cosa significa propriamente, io mi permetto domandare all'onorevole relatore della Commissione, la dizione “ senza pregiudizio ” dell'articolo 13 proposto dalla Commissione medesima? Se volesse significare, che le modificazioni da introdurre saranno subordinate alle circoscrizioni amministrative della Provincia, in modo che le circoscrizioni giudiziarie dovranno adattarsi entro il raggio amministrativo della provincia, allora il mio emendamento non avrebbe ragione d'essere e sarei ben lieto di abbandonarlo; ma mi pare che possa sorgere grave dubbio se l'inciso si presti a codesta interpretazione.

Potrebbe anche per avventura significare che le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria lascieranno inalterata, non turberanno la circoscrizione amministrativa, nemmeno la elettorale, nè la finanziaria, come il collega Polvere, mi pare, vorrebbe aggiungere.